

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

(Provincia di Bologna)

40041 Gaggio Montano (Bo) Piazza Brasa, 1 Tel. 0534-38003 Telefax 0534-37666

e-mail: suap.gaggio@cosea.bo.it



N. 73 Reg.Ordinanze

MACELLAZIONE DEI SUINI PER CONSUMO FAMILIARE Stagione invernale 2011-2012

IL SINDACO

VISTO il riferimento del Direttore del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl di Bologna – U.O.C. Sanità Pubblica Veterinaria, con il quale si richiede di impartire disposizioni per la vigilanza sanitaria nel territorio del Comune di Gaggio Montano sulle macellazioni a domicilio di suini destinati al consumo familiare per la stagione 2011-2012;

VISTI gli artt. 1 e 13 del R.D. 20.12.1928 n. 3298;

VISTO l'art. 5 della L.R. 19 del 4.5.1982;

VISTA la Legge 3.12.1978 n. 833;

VISTA la Direttiva CEE n. 409/1988 (benessere animale);

VISTA la Deliberazione dell'Azienda Usl di Bologna 18.5.2004 n. 158;

VISTO il Regolamento 2075/2005 CE;

VISTA l'Ordinanza 12.4.08 con la quale il Ministero della salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentava animali verso altri allevamenti".

VISTO il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

AUTORIZZA

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo
15 novembre 2011 - 31 marzo 2012

ORDINA

1. I proprietari dei suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto o in Comune o presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione.**
2. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di **martedì, mercoledì, giovedì e sabato** dalle ore 8:00 alle ore 14:00. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzene; **è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.**

3. Per ragioni di ordine igienico sanitario ed ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e della Dir. CEE 409/1988, la macellazione a domicilio è consentita **esclusivamente** per i suini allevati (almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda) ed in numero proporzionato (massimo 4 capi) ai componenti il nucleo familiare.
4. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.
5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze (D. Lgs. n. 333/1998).
6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione**.
7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Az. U.S.L. è fissato in € 7.00 per ogni capo macellato ed un rimborso forfetario di € 6,00 a visita per le spese di trasporto. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre che:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 283/1962 con sanzione fino a € 774,68 e sequestro delle carni.
- Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500 a € 9.000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Dlvo 193/07 oppure da € 3.000 a € 18.000 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del Dlvo 193/07.
- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 258,23 a € 1.549,37 ai sensi del D.Lgs. n. 333/1998, salvo che il fatto non costituisca reato.

Dalla Residenza Municipale, addì 09.11.2011

Il Sindaco
Maria Elisabetta Tanari

